



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del Reg.	Oggetto: Opposizione a ricorso ex articolo 414 c.p.c. Dipendente Iraci Alfio /Comune – Nomina Legale
Data 20.02.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **14,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in presenza dei signori:

	<i>Amministratore</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
1	FULIA DOTT. FRANCESCO	Sindaco	Presente
2	CARROCCETTO DOTT. CIRO	Vice Sindaco	Presente
3	GHITTI DOTT. MERY	Assessore	Presente
4	MANGIONE DOTT. SALVATORE	Assessore	Presente
5	D'AMBROGIO ING. SALVATORE	Assessore	Assente

Presenti 4

Presenti 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Stancampiano Carmela**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e copertura finanziaria ha espresso parere:

Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritta, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare il presente provvedimento, attesa l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12-comma 2 -L.R n. 44/91.

AP
J.
L
~



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	OPPOSIZIONE A RICORSO ex art. 414 c. p. c. DIPENDENTE IRACI ALFIO /COMUNE - NOMINA LEGALE.
----------------	---

PROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

18 DEL 20.12.2014

RESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il ricorso ex art.414 c. p. c., proposto dall'Avv. Teresa Carroccio nell'interesse del Sig. Iraci Alfio acquisito al protocollo di Questo Comune in data 15/10/2013 al N. 9709, con il quale il Giudice del Lavoro, per la discussione della causa e la comparizione delle parti, fissa l'udienza per il giorno 12/03/2014;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta ;

RITENUTO opportuno conferire, in ordine al sopra citato ricorso, l'incarico di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente, all'Avv. Giuseppe Faraci;

VISTO il relativo preventivo di spesa prodotto dal summenzionato professionista, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 20.02.2014 al N. 1502, dell'importo di € 2.950,00 comprensivo di IVA e CPA, salvo mutamento del suo attuale regime fiscale, determinato in applicazione dell'art. 9 comma 4 del d.l. 24.01.2012 n. convertito nella legge 24.03.2012 n.27;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo ed assegnare, con il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 500,00, a titolo di acconto, dando atto che all'assegnazione delle somme, a saldo preventivo di spesa, si provvederà con successivi provvedimenti;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

Per i motivi sopra descritti,

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO l'Ord.to Amm.vo EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi per proporre opposizione al ricorso ex art 414 c.p.c. proposto dall'Avv. Teresa Carroccio nell'interesse del Sig. Iraci Alfio, conferendo incarico ad un legale di fiducia;

Di nominare l'Avv. Giuseppe Faraci, del foro di Patti, quale difensore legale per rappresentare il Comune di San Fratello nel procedimento citato in oggetto;

Prendere atto del preventivo del 19.02.2014 prodotto dall'Avv. Giuseppe Faraci, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 20.02.2014 al N. 1502, dell'importo di € 2.950,00 comprensivo di IVA e CPA;

Assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 500,00, a titolo di acconto, con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 – Competenza – stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio 2013;

Che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di evitare danni erariale certi e gravi all'Ente;

Dare atto che all'assegnazione delle somme, a saldo preventivo di spesa, si provvederà con successivi provvedimenti

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.


SAN FRATELLO Li 20.02.2014

IL PROPONENTE



Avv. Giuseppe Faraci

Sant'Agata di Militello, 19.02.2014



Preg.mo Sig. Sindaco
del Comune di San Fratello
Via Serpi
San Fratello (ME)

Oggetto: preventivo procedimento civile n. 2052/2013 Iraci Alfio contro Comune di San Fratello
udienza 12.03.2014 davanti al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro.


In relazione a quanto emarginato in oggetto comunico che il preventivo per la difesa dell'Ente nel suddetto procedimento civile è pari ad 2.950,00 comprensivo di IVA e CPA.

Il preventivo è stato calcolato tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria previste dal D.M. 140/2012 ai minimi di legge.

Ringraziando per la preferenza accordatami, invio distinti saluti.

Avv. Giuseppe Faraci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Faraci', written over the typed name.



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata, *in quanto la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2013.*
San Fratello, li 20-08-14

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Reg. RUBUANO Antonino)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

II RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 20.02.2014

Il Responsabile

Sarino

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole

Data 20.08.14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Reg. RUBUANO Antonino)

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come previsto dall'art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Prof. Salvatore Mangione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmela Stancampiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale, li 20-02-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESSENTE ORIGINALS

STUDIO LEGALE
AVV. TERESA CARROCCIO
Via Cirino Scaglione, 191 - 98075 - San Fratello (ME)

COMUNE DI SAN FRATELLO - UFFICIO PROTOCOLLO -		
15 OTT 2013		
Prot. Gen. N°	9709	
cat.	classe	fasc.

SINDACO - SAN F.

TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il sig. **Iraci Alfio**, C.F. RCI LFA 46A13 H850F, nato a San Fratello (ME) il 13.01.1946 ed ivi residente nella via Carlo Cottone n. 47, elettivamente domiciliato in San Fratello via Cirino Scaglione n. 191, presso lo studio legale dall'avv. Teresa Carroccio, C.F. CRR TRS 77D60 I199V, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., il suddetto procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione pertinente al presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.: avvteresacarroccio@pec.it, ovvero, al seguente numero di Fax: 091/6197365.

Procura lo sottoscritto Iraci Alfio, RCI LFA 46A13 H850F, nato a San Fratello (ME) il 13.01.1946 ed ivi residente nella via Carlo Cottone n. 47, nomino mio procuratore e difensore in ogni fase e grado anche di appello, opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione l'Avv. Teresa Carroccio del Foro di Patti, alla quale conferisco ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di farsi sostituire, transigere, rinunciare, conciliare, incassare somme proporre opposizione ex art. 645 c.p.c, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale, eleggere anche per mio conto domicilio, e tutti gli altri atti necessari per la presente difesa. Eleggo domicilio presso lo studio legale della stessa sito in San Fratello (ME) nella via C. Scaglione n. 191.

Ricorrente

contro

Il **Comune di San Fratello**, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale sito in San Fratello (ME) nella via Serpi;

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili e giudiziari.

San Fratello, 23.06.2013


Resistente

Iraci Alfio
Iraci Alfio
Verà ed autentica la superiore firma.

Oggetto: retribuzioni per svolgimento mansioni superiori.

Premesso che:

- ✓ in data 01.12.1990, il sig. Iraci Alfio veniva assunto, giusta delibera della Giunta Municipale del 12.12.1990 n. 388, dal Comune di San Fratello quale **Commesso Inserviente, II livello retributivo** (all. n. 1);
- ✓ come è dato evincere dall'allegata delibera del 30.03.1991 il dipendente in parola veniva dapprima adibito alle correlate mansioni di "disbrigo pratiche con Ufficio Postale, ritiro e recapito posta, servizio fotocopie e servizio anticamera" (all. n. 2);



Avv. Teresa Carroccio
Teresa Carroccio

6

- ✓ in data 09.09.1997, l'odierno ricorrente veniva ordinato, giusta disposizione di servizio prot. 8536, a svolgere per tre ore giornaliere, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, oltre alle proprie funzioni istituzionali (disbrigo pratiche con Ufficio Postale – Ritiro e recapito posta – fotocopie – Servizio anticamera) anche le mansioni di centralinista del Comune di San Fratello (all. n. 3);
- ✓ l'espletamento di tale ulteriore incombenza si protraeva, in modo pressoché continuativo, ben oltre il 15.05.2000 (all. nn. 4-5);
- ✓ dal 25.05.2000 al 30.06.2001, il sig. Iraci Alfio, dipendente comunale inquadrato quale **Ausiliario – Categoria A.1** del Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti locali (all. n. 28), veniva però arbitrariamente adibito da parte del resistente Ente all'espletamento delle mansioni di **Messo Notificatore, Categoria "B" del già citato Ordinamento Professionale, senza che allo stesso venissero corrisposte le dovute differenze retributive per le mansioni superiori svolte** (all. nn. dal 6 al 16);
- ✓ tale discrezionale assegnazione veniva altresì reiterata da parte del Comune di San Fratello per i periodi intercorrenti dal 10.12.03 al 16.03.04 e dal 09.01.08 al 16.06.08 (all. nn. 17-18-19-20);
- ✓ ed ancora, con determinazione prot. 9820 del 21.10.2008 il dipendente veniva adibito, per l'ennesima volta, alle mansioni superiori di **Messo Notificatore, in questo caso con espressa disposizione che dette mansioni dovevano essere svolte dal 01.10.08 fino a nuova e diversa disposizione di servizio** (all. n. 21);
- ✓ infatti, a seguito del pensionamento nell'anno 2008 dell'unico dipendente inquadrato con la qualifica di messo effettivo, risultando presso l'Ente la vacanza di posto in organico, il servizio venne garantito con la richiamata determinazione che adibiva a dette mansioni il sig. Iraci Alfio nonché un altro dipendente sig. Scornavacche Vito;
- ✓ al riguardo, va quindi evidenziato che dal 01.10.2008 il ricorrente ha sempre svolto, in maniera costante e continuativa sino al pensionamento, l'attività di messo; peraltro, riprova ne è che non vi sono state, negli anni successivi, disposizioni di servizio e/o determinazioni in senso opposto ed anzi, ad ulteriore dimostrazione dell'impiego del ricorrente nelle mansioni di Messo Notificatore, con ulteriori atti, il comune nuovamente confermava al sig. Iraci la richiesta di sopperire alle mansioni di che trattasi sia per l'anno 2010 che dal 01.01.2011 al 31.12.2011 (all. nn. 22-23-24);
- ✓ a conferma dell'incontestabile impiego prevalente del dipendente nelle mansioni di Messo Notificatore appare opportuno, inoltre, richiamare il contenuto delle allegate

determinazioni nn. 29 del 25.07.2008 e 21 del 11.12.2009 dalle quali è dato riscontrare come il sig. Iraci Alfio sia stato stabilmente inserito nella pianta organica dell'Ufficio notifiche del Comune di San Fratello quantomeno a far data dal 25.07.2008 (all. nn. 25-26).

Diò posto, occorre ancora precisare in fatto che:

1. l'odierno ricorrente, assunto in data 01.12.1990 (all. n. 27), con la qualifica funzionale di Commesso Inserviente è stato successivamente inquadrato, a seguito della revisione del sistema di classificazione professionale del Comparto Regioni e Autonomie Locali operata a mezzo dell'allegato C.C.N.L. (c.d. Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti locali), quale Ausiliario rientrante nella Categoria "A.1" del detto Ordinamento (all. n. 28);
2. in virtù di plurime determinazioni e di reiterate disposizioni di servizio succedutesi negli anni, tutte validamente sottoscritte dai Sindaci in carica e/o dai Direttori Generali di Segreteria del Comune di San Fratello, il sig. Iraci Alfio è stato sistematicamente adibito alla mansione superiore di Messo Notificatore, vedendosi attribuire, a prescindere dall'effettiva qualifica professionale rivestita, in maniera assolutamente prevalente se non esclusiva sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale i compiti di detta mansione;
3. l'odierno ricorrente non ha svolto di fatto, alle dipendenze del Comune di San Fratello, le mansioni proprie dell'inquadramento contrattuale per il quale fu assunto, ma in esecuzione dei reiterati atti formali dell'Amministrazione datrice di lavoro, ha espletato le mansioni di Messo Notificatore, corrispondente al diverso e superiore inquadramento professionale - Categoria "B" - del sopra richiamato C.C.N.L. di Comparto;
4. di contro, il sig. Iraci, a fronte delle mansioni superiori espletate, non ha mai avuto corrisposte da parte datoriale le somme differenziali tra la retribuzione concernente la Categoria "A" di appartenenza e la retribuzione connessa alla Categoria "B" a cui lo stesso è stato prevalentemente adibito ma ha invece continuato a percepire, fino alla cessazione del proprio rapporto lavorativo avvenuto in data 30.03.2012, lo stipendio previsto per l'inquadramento di Ausiliario.

Addirittura, l'Amministrazione nelle varie determinazioni e nelle disposizioni di servizio succedutesi nel tempo, proprio perché era consapevole che veniva richiesto al dipendente di svolgere mansioni superiori, soleva scrivere che veniva espressamente precluso ogni incremento retributivo confacente al ruolo professionale effettivamente espletato e ciò in spregio agli irrinunciabili diritti del lavoratore.

Alla luce delle pregresse considerazioni, emerge con nitore che a) il sig. Iraci dal 1998 al 30 marzo 2013 ha sempre svolto mansioni superiori; b) l'amministrazione non poteva pretendere che l'esercizio continuativo e prevalente delle spiegate mansioni venisse prestato senza riconoscimento del rispettivo aumento retributivo previsto per la categoria di riferimento B e non A.

5. conseguentemente, a seguito delle diverse richieste del dipendente di vedersi riconosciuta la giusta retribuzione, nel silenzio dell'Amministrazione Comunale, il sig. Iraci era costretto a formalizzare prima la richiesta di accesso agli atti per recuperare parte della documentazione poi procedeva a mettere in mora l'Amministrazione comunale di San Fratello, a mezzo dell'allegata raccomandata a/r n. 14559636227-0 del 17.01.2013, onde ottenere il pagamento delle differenze retributive oggetto del presente procedimento.

Rimaste prive di riscontro le superiori richieste il lavoratore è stato costretto a tutelare le proprie ragioni dinnanzi all'Ecc.mo Tribunale Adito in funzione di Giudice del Lavoro.

Intanto premesso in fatto si osserva quindi

In diritto

via preliminare, circa la giurisdizione del Giudice adito.

Come precisato dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 524 del 27.01.2005, posto che in relazione alle controversie relative al lavoro pubblico, il discrimine temporale tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria si fonda sull'avverarsi dei fatti materiali, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda oggetto del presente ricorso che trova fondamento nello svolgimento di mansioni superiori espletate dal ricorrente in data successiva al 30 giugno 1998. Infatti, nel caso che qui rileva l'assistito intende avanzare pretesa esclusivamente in ordine alle

differenze retributive dovute dalla resistente Amministrazione dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 387/98.

Sul punto, si richiama quanto statuito dal T.A.R. Liguria : *"Il Giudice amministrativo è privo di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, rispetto all'asserito svolgimento di mansioni superiori protrattosi oltre la data del 30 giugno 1998"* (ex multis: T.A.R. Liguria Sez. II, 03-03-2003, sent. n. 253).

Tanto rilevato in via preliminare, entrando nel merito della domanda si eccepisce, nel caso di specie, la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/01, in combinato disposto con l'art. 36 Cost., per mancato riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte dal sig. Iraci Alfio.

Orbene, il diritto del dipendente di esercitare le mansioni inerenti la propria qualifica funzionale è oggi espressamente sancito in via generale per tutti i dipendenti del settore pubblico dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/01, che riproduce integralmente il contenuto dell'art. 56 del D.lgs. 29/93 come modificato e sostituito dagli artt. 25 e 15 rispettivamente del D.lgs. 80/98 e del D.lgs. 387/98.

Infatti, ai sensi e per gli effetti del primo comma del citato precetto "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)".

Tuttavia, è previsto dallo stesso articolo 52, per obiettive esigenze di servizio quali la vacanza di posto in organico ovvero la mancanza per assenza temporanea e precaria del titolare effettivo della mansione che si intende far ricoprire, la possibilità che il dipendente

pubblico sia adibito ad esercitare le mansioni superiori a quelle proprie della qualifica funzionale di appartenenza.

Nello specifico, recita il testo normativo che *“per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”*.

Ed ancora, secondo il comma IV del medesimo precetto, che realizza concretamente il contenuto dispositivo dell'art. 36 Cost., lo svolgimento di mansioni superiori comporterà automaticamente l'obbligo in capo all'Amministrazione di adeguare il trattamento economico del dipendente in relazione alla natura del lavoro effettivamente prestato per tutta la durata del periodo di assegnazione alle mansioni superiori.

Difatti, è dato leggere che *“nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”* e ciò al fine di assicurare al prestatore d'opera lavorativa, ex art. 36 Cost., il *“diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”*.

Inoltre, il Legislatore, al fine di realizzare una effettiva tutela in favore della parte negoziale debole, ha stabilito al successivo comma V che spetti al lavoratore il trattamento retributivo connesso alla qualifica superiore espletata anche quando l'assegnazione a tale qualifica sia nulla come nel caso in cui manchi un formale atto di conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione, ovvero, nel caso in cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori sia avvenuta al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma II del medesimo precetto normativo.

Anche in questo ultimo caso va corrisposta al lavoratore la differenza di trattamento economico prevista per la qualifica superiore svolta, fatta salva, ove si accerti il dolo o la colpa grave, la responsabilità personale del dirigente che abbia disposto l'assegnazione del dipendente in violazione delle prescrizioni previste *ex lege*.

In tutta evidenza, il legislatore ha inteso tutelare il lavoratore infatti, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti formali richiamati, non può esservi dubbio alcuno che al lavoratore adibito a mansioni non corrispondenti a quelle aderenti alla propria qualifica professionale, deve essere sempre riconosciuto il diritto alle differenze retributive per le mansioni svolte, salva eventualmente la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto nel caso di illegittimità o nullità dello stesso.

Applicando i superiori principi al caso di specie ne deriva che, a prescindere dall'indagine sulla natura degli ordini versati agli atti, al ricorrente spetteranno, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, sempre e comunque, le differenze retributive per le mansioni esercitate a partire dal 1998.

Per completezza espositiva va, inoltre, richiamato anche quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato C.C.N.L. del 14.09.2000 (all. n. 29) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali poiché il precetto "completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione".

Ai sensi di detta disposizione negoziale "*in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. [...]. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico*

iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. [...]. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs. n. 29/1993".

A ciò si aggiunga che lo stesso Giudice di Legittimità ha di recente precisato a riguardo che "in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost." (Cass, Sez. lavoro, sent. n. 4367 del 23-02-2009).

Ne consegue, da quanto fin qui argomentato che il resistente Ente è, quindi, inderogabilmente chiamato, in forza dei precetti di cui agli artt. 36 Cost. e 52 del D.lgs. 165/01, nonché in applicazione della disciplina negoziale di cui all'art. 8 C.C.N.L. del 14.09.2000, a corrispondere in favore del sig. Iraci Alfio le differenze retributive tra la qualifica professionale rivestita e le mansioni di Messo Notificatore effettivamente espletate in esecuzione di espresse disposizioni impartite dal datore di lavoro.

Ciò in quanto, la mancata corresponsione da parte dell'Ente dei maggiori emolumenti oggetto delle formulate domande di lite, configurerebbe un palese eccesso di potere da parte del Comune di San Fratello realizzando un'iniqua disparità di trattamento, in palese violazione dell'art. 3 Cost., in danno del ricorrente in relazione al trattamento economico riservato agli altri dipendenti che hanno rivestito nel corso degli anni le funzioni di Messo Notificatore alle

B

pendenze della resistente Amministrazione ai quali è stata, *ex adverso*, corrisposta la legittima retribuzione proporzionata qualitativamente e quantitativamente al lavoro prestato.

Il ricorrente è stato posto in punto di diritto, sotto l'aspetto probatorio, si specifica, che la circostanza che il ricorrente è stato costantemente adibito alle mansioni superiori di Messo Notificatore da parte della resistente Amministrazione risulta pacifica e provata dalle numerose determinazioni e disposizioni di servizio emanate al fine di disporre l'assegnazione del sig. Iraci alle mansioni di Messo Notificatore da parte degli Organi competenti del Comune di San Fratello (all. nn. dal 6 al 26).

Quanto detto potrà altresì essere confermato anche a seguito dell'escussione del teste sig. Scornavacche Vito dipendente comunale, nonché della dott.ssa Gagliani Giuseppina allora responsabile del personale, dott.ssa Salerno Maria Teresa allora responsabile personale-innagrafe amministratori etc.

Infine, preme osservare che gli atti di assegnazione in parola sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, quali ordini gerarchici a cui il dipendente-ricorrente non avrebbe mai potuto sottrarsi poiché emanati da Soggetti dotati di potere dispositivo sul personale.

Ordini, per l'appunto, reiterati nel tempo al fine di sopperire ad oggettive vacanze di organico in cui versava, e se dal caso versa, il resistente Ente attraverso il ricorso all'utilizzo di dipendenti assunti con qualifiche inferiori, che comportano ovviamente per l'Amministrazione un minore aggravio di spesa, nell'espletamento delle mansioni di Messo Notificatore al fine di addivenire ad un ingiusto contenimento di costi a discapito dei propri dipendenti.

Difatti, deve precisarsi a tal riguardo che la mansione di Messo Notificatore svolta dal ricorrente non ha mai costituito esercizio discrezionale di mansioni non corrispondenti alla propria qualifica da parte del lavoratore bensì ottemperanza ad ordini specificamente impartiti al dipendente dagli Organi del Comune di San Fratello legittimati a disporre in tal senso.

tro, basta ricordare che per il periodo successivo al 01 ottobre 2008 il sig. Iraci Alfio ha
o dette funzioni in maniera costante e continuata, la determinazione n. 9820 del 21
re 2008 non è mai stata revocata e addirittura nello stesso anno si pensionava l'unico
idente effettivo avente la qualifica di messo notificatore, sig. Carroccio Salvatore.
eguito di detto pensionamento, essendo vacante detto ufficio vi fu adibito il sig.
ed altri dipendenti al fine di garantirne il regolare funzionamento.

o precisato in fatto e ritenuto in diritto, il sig. Iraci Alfio, *ut supra* rappresentato e difeso

RICORRE

Il.mo Tribunale di Patti in funzione di Giudice Unico del Lavoro, affinché, assunti i
vedimenti di rito, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della
sa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

ritenere e dichiarare il diritto del sig. Iraci Alfio alle differenze retributive maturate
dal 25.05.2000 fino al 31.03.2012 connesse alle mansioni superiori di Messo
Notificatore e/o equivalenti, oltre alle indennità specificamente previste per i
dipendenti degli Enti Locali inquadrati nella categoria "B" del CCNL, nella misura da
quantificarsi a seguito di espletanda CTU contabile;

per l'effetto, condannare il Comune di San Fratello, in persona del suo Sindaco *pro-
tempore*, al pagamento in favore del sig. Iraci Alfio delle differenze retributive nella
misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi sulla
sorte e connessa rivalutazione monetaria, accessori di legge e quanto spettante di
diritto ai fini contributivi e previdenziali;

1. condannare altresì il Comune di San Fratello, in persona del suo Sindaco *pro-
tempore*, alla refusione totale in favore di parte ricorrente delle spese di lite,

15

comprehensive di diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A come per legge, da
distrarre in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi sui seguenti articolati di prova:

1. Vero o meno che, per quanto attiene al profilo professionale di Messo Notificatore, il Comune di San Fratello, almeno dal 25.05.2000, è sempre stato carente di organico;
2. Vero o meno che al fine di supplire a tale carenza di organico il sig. Iraci, pur essendo inquadrato quale dipendente appartenente alla categoria "A" del CCNL di Comparto, è stato reiteratamente, a mezzo di numerose determinazioni e disposizioni di servizio promananti dagli Organi legittimati, adibito alle funzioni di Messo Notificatore;
3. Vero o meno che il sig. Iraci Alfio ha espletato la funzione di Messo Notificatore alle dipendenze del Comune di San Fratello nei periodi intercorrenti dal 25.05.2000 al 31.03.2012;
4. Vero o meno che il sig. Iraci Alfio ha espletato la funzione di Messo Notificatore alle dipendenze del Comune di San Fratello nei periodi intercorrenti dal 25.05.2000 al 31.03.2012 ovvero mansioni equivalenti rientranti nella categoria B e non A del CCNL;
5. Vero o meno che nel 2008, si pensionava il messo sig. Carroccio Alfio e l'Ente non aveva altro personale con detta qualifica in organico;
6. Vero o meno che il Sig. Iraci Alfio dal 01.10.2008 è stato adibito in maniera prevalente, costante e continuata a svolgere mansioni di messo notificatore

Sulle circostanze sub 1); 2); 3); 4); 5), 6) si indica a teste il **sig. Scornavacche Vito**, dipendente comunale, residente in San Fratello (ME) nella via Ricca Salerno ; dott.ssa **Dagliani Giuseppina** allora responsabile del personale, dott.ssa **Salerno Maria Teresa** allora responsabile personale-anagrafe amministratori domiciliate per la carica presso il Palazzo Municipale in San Fratello via Serpi.

16

Chiede disporsi:

- ❖ C.T.U. contabile, al fine di determinare e quantificare l'esatto ammontare delle differenze retributive dovute dal Comune di San Fratello al sig. Iraci Alfio, inquadrato quale Ausiliario categoria "A", in relazione alle mansioni di Messo Notificatore espletate dal dipendente e/o mansioni equivalenti, per i periodi intercorrenti dal 25.05.2000 al 30.03.2012 ovvero, in subordine per i periodi di cui alle determinazioni in atti dal 25.05.2000 al 30.06.2001, dal 10.12.03 al 16.03.04, dal 09.01.08 al 16.06.08, dal 01.10.08 al 30.03.2012, applicando il regime retributivo previsto dagli allegati CCNL di Comparto;

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare in ragione del comportamento processuale di controparte.

Sempre in via istruttoria, si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia fotostatica:

1. deliberazione della Giunta Municipale n. 388 del 12.12.1990;
2. delibera del 30.03.1991;
3. comunicazione prot. 10068 del 17.10.1997;
4. disposizione di servizio prot. 11771 del 28.11.1997;
5. disposizione di servizio prot. 5368 del 15.05.2000;
6. disposizione di servizio prot. 5753 del 22.05.2000;
7. disposizione di servizio prot. 7670 del 29.06.2000;
8. disposizione di servizio prot. 9793 del 23.08.2000;
9. disposizione di servizio prot. 10568 del 12.09.2000;
10. disposizione di servizio prot. 10801 del 18.09.2000;

11. disposizione di servizio prot. 11079 del 25.09.2000;
12. disposizione di servizio prot. 11459 del 03.10.2000;
13. disposizione di servizio prot. 12073 del 17/10/2000;
14. disposizione di servizio prot. 13115 del 10.11.2000;
15. disposizione di servizio prot. 372 del 09.01.2001;
16. disposizione di servizio prot. 2578 del 07.03.2001;
17. disposizione di servizio prot. 13292 del 10.12.2003;
18. disposizione di servizio prot. 468 del 13.01.2004;
19. determinazione n. 4 del 09.01.2008;
20. determinazione n. 22 del 04.06.2008;
21. disposizione di servizio prot. 9820 del 21.10.2008;
22. determinazione n. 3 del 05.01.2010;
23. determinazione n. 2 del 07.01.2011;
24. determinazione n. 24 del 01.07.2011;
25. determinazione n. 29 del 25.07.2008;
26. determinazione n. 21 del 11.12.2009;
27. certificato di assunzione del 17.06.1991;
28. CCNI. revisione sistema di classificazione;
29. CCNI. del 14.09.2000;
30. CCNI. normativo 1998-2001, economico 1998-1999;
31. CCNI. economico 2000-2001;
32. CCNI. normativo 2002-2005, economico 2002-2003;
33. CCNI. economico 2004-2005;
34. CCNI. normativo 2006-2009, economico 2006-2007;
35. CCNI. economico 2008-2009;

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

R.G. N° 2052/13

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e la documentazione allegata:

visto l'articolo 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa e la comparizione delle parti l'udienza del giorno

12/3/14 h.9,00 e ss. davanti a se in questo Tribunale.

Dispone che copia del ricorso con il pedissequo decreto venga notificata a cura della parte ricorrente a controparte nei termini di legge.

Patti li, 30/e/13

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Raimondo

IL Giudice del Lavoro

Per copia conforme al suo originale

Patti, li 10 OTT. 2013



IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Di Raimondo



Depositato in Cancelleria
oggi, 4 OTT. 2013

Dott.ssa V.za Di Raimondo

Tribunale di
Ufficio N.E.P.

L'anno 2013 il giorno 15 alle ore _____ del mese di ottobre

In San Fratello ad istanza come in _____, la

scrittura A. Ufficiale Giudiziario addetto al suscitato Ufficio, ha _____ e

_____ copia dell'antescritto atto al _____.

COMUNE DI S. FRATELLO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
VIA SERPI SANFRATELLO 83075 PALAPPA MUNICIPALIS SEDE
al suo domicilio.

per sua legale scienza e conoscenza, consegnandola a mani di _____

completato in _____ sup. la _____

Cirino u.p.

TRIBUNALE DI PATTI
L'Ufficiale Giudiziario
Dot. Vincenzo Casto